DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE-ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dícembre 2000, n, 445, art. 37, c.1)

Il sottoscritto	nato a
ilresidente in	
in qualità di rappresentante legale	
dell'impresa individuale/società	
(indicare anche la forma societaria)	
con sede in Cap	
via	telefono
fax indirizzo mail	
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di	
al nn. REA	
con codice fiscale n	
con partita IVA n	
matricola INPS	
sede	
matricola INAIL	
sede	

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

a) di non trovarsi nelle condizioni di non ammissibilità e di esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti di forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti, previste dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In particolare dichiara specificamente:

o che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare);

oppure

- o che è venuta meno l'incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell'amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
- b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (vedere nota esplicativa);
- c) che nei propri confronti, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e di non essere stato condannato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definititi dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico nei casi di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nei casi di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di rappresentanza o del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società o consorzio; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale);
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, riguardo alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione procedente; e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione;
- g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
- h) che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per gli affidamenti di forniture di servizi, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali secondo la vigente legislazione e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:
INPS: sede di matricola n
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede dimatricola n(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
l) nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
• di osservare le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina i lavori dei disabili;
oppure
(nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
• di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge del 12 marzo 1999 n. 68;
m) che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett.c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
n) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 s.m.;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 s.m., ma che il periodo di emersione si è concluso;
o) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza dalla vigente normativa;
p) che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono:
(denominazione, ragione sociale e sede)
oppure
q) che non si trova in alcuna situazione di controllo diretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., né come controllante né come controllato
r) (nel caso di consorzi ordinari) di concorrere per il seguente consorziato:
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale del consorziato);

- s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel provvedimento di affidamento;
- t) di possedere la capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgsv 163/2006 e smi, e pertanto d attestare che il fatturato globale d'impresa è pari ad €..... e i servizi o forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara per fornitura materiale promozionale

realizzato negli ultimi tre esercizi con l'indicazione degli importi e dei destinatari pubblici è pari ad €....

- u) di aver tenuto conto, nell'accettare l'affidamento di cui sopra, di ogni elemento costitutivo dei prezzi;
- v) che i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 252/1998 (tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, i componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali, ecc. [leggi nota esplicativa]) sono i seguenti soggetti:

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI (socio, accomandatario, componente consiglio di amm., ecc.)

z) che l'impresa/società di cui è il rappresentante legale, possiede i requisiti di idoneità professionale, ai sensi della normativa vigente, e che la stessa sia abilitata alla fornitura del servizio di materiale promozionale;

Lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla privacy adottato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

<i>FIRMA</i>	

Si allega copia del documento di identità

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia sottoscritta e non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

NOTA ESPLICATIVA: motivi ostativi

Art. 11, R.D. 773/1931

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12, R.D. 773/1931

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 10, legge 575/1965

- 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 - e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
- 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
- 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

- 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
- 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
- 5bis.Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
- 5ter.Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Art. 2, co. 3, D.P.R. 252/1998

Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione (antimafia) prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) alle società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter cod. civ., per le società .cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sez. II, del cod. civ., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 cod. civ., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f) per le società di cui all'art. 2506 cod. civ., a coloro che le **rappresentano stabilmente** nel territorio dello Stato.